



ISTITUTO COMPRESIVO "SANTA MARGHERITA"



Via Pozzo - 98142 Giampileri Superiore (ME)
Tel. 090/3695987
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –
e-mail: meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

Circolare n. 245

Messina 2 Maggio 2022

I.C. "S.MARGHERITA" Messina
Prot. 0003893 del 03/05/2022
IV (Uscita)

Ai genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA

Al Dsga
Agli ATTI
Al sito Web d'Istituto

Oggetto: Misure post-emergenziali in vigore dal 1° maggio

Si rendono note le disposizioni per la scuola in vigore dal 1° maggio:

Le regole generali di sicurezza

- Resta **l'obbligo** di utilizzo di **mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. Il dispositivo va indossato anche sui mezzi di trasporto e sui **mezzi di trasporto scolastici** (di tipo Ffp2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina **non va indossata** invece **durante le attività sportive**.

N.B. Per i bambini di 6 anni che frequentano la scuola di Infanzia è stato approvato l'emendamento "Stop mascherina in classe per i bimbi di 6 anni di scuola dell'infanzia" in virtù del quale i bambini che hanno appena compiuto sei anni, che frequentano le scuole dell'Infanzia, non hanno più l'obbligo di indossare le mascherine.

- È **raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza** interpersonale di **almeno un metro**, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi, laddove le condizioni di contesto lo consentano, alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il **distanziamento**.

- Resta fino al termine dell'anno scolastico il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**.

I Viaggi di istruzione e le gite scolastiche

Torna la possibilità per le scuole di svolgere **uscite didattiche** e **viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Somministrazione dei pasti

Fino alla conclusione dell'anno scolastico le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole, anche in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare, laddove le condizioni di contesto lo consentano, il rispetto delle prescrizioni di distanziamento durante la consumazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione, nonché le pratiche di igienizzazione personale

Cura degli ambienti

Resta invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario continuare a garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati. Dovrà pure proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Educazione fisica e palestre

Come già indicato, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 prevede una deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive. Pertanto, le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso che all'aperto.

In considerazione dell'approssimarsi della stagione più calda e al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all'aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante aerazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

Disabilità e inclusione scolastica

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Deve ritenersi confermata

anche la previsione dell'articolo 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, “sia consentito loro “... di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto **l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare **un test antigenico** (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado

In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni, **le attività proseguono in presenza** e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto **l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare **un test antigenico** (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, **in isolamento per infezione da Covid**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata** su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da **specificata certificazione medica** che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Riunioni organi collegiali

Nessuna proroga nel decreto riaperture per quanto riguarda le riunioni a distanza degli organi collegiali. Il 31 marzo è cessato infatti lo stato di emergenza e le riunioni tornano a essere in presenza.

I collegi docenti, tuttavia, si sono comunque organizzati con regolamenti che permetteranno di ricorrere, in alcune circostanze, allo svolgimento delle riunioni on line.

In virtù dell'autonomia scolastica, dunque, è possibile proseguire, se stabilito dalla singola scuola, con le attività a distanza delle riunioni degli organi collegiali.

Obbligo vaccinale per il personale scolastico

- **Fino al 15 giugno 2022** resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".
- **L'inadempimento dell'obbligo vaccinale** comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del decreto-legge 44/2021 (**sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro**).
- Secondo quanto segnala la nota ministeriale dedicata, l'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
- Unicamente al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, **una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa**. Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo, "impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che *"i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica"*.
- **A decorrere dal 1° aprile 2022, pertanto, sono cessati gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo** ma il personale è stato adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, è stato sostituito da un docente con incarico a tempo determinato.

Le mansioni del personale scolastico non vaccinato

- Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.
- Al personale in questione si applicano, **fino al 15 giugno 2022** o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.
- Il personale docente ed educativo che si trova in questa situazione svolge pertanto una prestazione lavorativa pari a 36 ore settimanali.

Green pass base

- Dal 1° maggio i genitori e tutti gli esterni alle istituzioni scolastiche potranno accedere a scuola senza esibire il certificato verde, previsto fino al 30 aprile.
- Dal 1° maggio decade altresì l'obbligo di possedere ed esibire il green pass base per il personale scolastico inadempiente all'obbligo vaccinale.

Si raccomanda una lettura approfondita dei seguenti allegati:

- **Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022**
- **Nota M.I. prot. n. 410 del 29/03/2022**
- **Nota M.I. prot. n. 620 del 28/03/2022**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fulvia Ferlito

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)